

## La pensione in Cumulo INPS. Indicazioni tecniche emerse a seguito dell'incontro del 24 Luglio INPS - Patronati CE-PA

Presso la Direzione Centrale INPS si è svolto un incontro con i rappresentanti dei patronati aderenti al CE-PA per l'analisi dei punti di criticità riguardanti le norme e le prassi previste per l'accesso a pensione in cumulo (l. 228/2012 e 232/2016).

Inca Nazionale, con la circ. 316 del 29 settembre ha portato a conoscenza di tutte le strutture degli esiti dell'incontro tecnico in materia di pensione in cumulo, legge 228 e 232, tenutosi lo scorso 24 luglio tra la Direzione Centrale INPS e i rappresentanti dei patronati aderenti al Ce.Pa. L'incontro era stato preceduto dall'invio di una nota tecnica, redatta dal Ce.Pa, nella quale si ponevano in rilievo **aspetti di criticità connessi ai requisiti e alle condizioni per accedere alla pensione in cumulo** che, per effetto della segmentazione del mercato del lavoro avvenuta in Italia negli ultimi decenni e per l'affievolimento delle tutele previste dall'accesso ordinario a pensione, interesserà in futuro la maggioranza dei lavoratori oggi attivi. Si è trattato di un incontro positivo, ma interlocutorio. Non tutte le questioni poste all'attenzione dell'INPS hanno trovato risposta; **l'Istituto si è impegnato a trattare gli argomenti in sospeso con un apposita circolare**. Vediamo in sintesi i temi sviluppati.

**Periodi di contribuzione coincidenti:** l'INPS ha ribadito che il **cumulo è escluso** soltanto **quando i periodi** contributivi presenti nelle varie gestioni interessate **sono totalmente coincidenti**, ovvero, dall'inizio alla fine dell'assicurazione e per tutte le gestioni interessate.

**Requisito dei 35 anni di contributi effettivi:** è noto che il requisito contributivo per la pensione anticipata si perfeziona considerando tutta la contribuzione fatta valere (obbligatoria, figurativa, da riscatto..) ma **fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione "effettiva"** prevista per la "vecchia" pensione di anzianità, **con l'esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia**. Sul punto INPS ha riaffermato che per il raggiungimento di tale requisito **viene considerata la contribuzione non coincidente versata presso tutte**

### In questo numero:

*Pensione in Cumulo: Esito dell'incontro tecnico INPS - Patronati CE-PA del 24 Luglio,*

*Coordinamento Previdenza INCA Lombardia - parte 2-: Diritto a NASpl e dimissioni per giusta causa a seguito di trasferimento,*

*INAIL: Una Tantum ai soggetti affetti da Mesotelioma non professionale triennio 2018-20,*

*INPS: Tutte le domande di ricongiunzione si presentano con il canale telematico,*

*INPS: NASpl cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo in agricoltura,*

*Immigrazione.*

---

L' incontro tecnico INPS - Patronati CEPA, ha affrontato in modo non esaustivo alcune criticità afferenti la pensione in cumulo l. 228/12 e l. 232/16; la Direzione INPS ha comunicato l'emanazione di apposita circolare per illustrare i punti sospesi .

---

le gestioni coinvolte, compresa quella presente nella gestione separata.

**Requisiti per la pensione di vecchiaia:** nei casi di possesso di **contribuzione esclusivamente nelle casse libero professionali** i cui regolamenti prevedono requisiti inferiori rispetto ai lavoratori dipendenti e autonomi l'INPS ha affermato che **per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo, bisogna comunque perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti dalla legge Fornero**, quindi 20 anni di contribuzione ed età di 66 anni e 7 mesi nel 2018.

**Periodi di lavoro esclusi dalla ricongiunzione art. 2 L. 29/79:** i periodi di lavoro esclusi dalla ricongiunzione, per vari motivi, **sono cumulabili poiché rimangono nella gestione di origine, tranne i periodi figurativi riferiti a contribuzione figurativa relativa alle diverse tipologie di disoccupazione, NASpl etc.**

**CPA L. 322/58:** Secondo l'INPS **non vi è la possibilità di esercitare il cumulo per gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS) e gli iscritti ai fondi FS e IPOST, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010** e senza aver maturato il diritto a pensione nella medesima Cassa. In questi casi opera d'ufficio la costituzione di posizione assicurativa e tale contribuzione deve comunque essere considerata nel FPLD, anche se l'amministrazione di appartenenza non ha ancora provveduto al trasferimento. Sul punto il CE-PA non ha concordato, seguiranno quindi ulteriori indicazioni di contenzioso.

**Domanda di pensione in cumulo:** la domanda va presentata all'Ente di ultima iscrizione (ovvero dove risulta accreditata l'ultima contribuzione), anche se trattasi di pensione di vecchiaia a "formazione progressiva" e se l'ultimo ente è una Cassa Libero professionale.

**Adesione al fondo credito:** INPS conferma che **è possibile l'adesione al fondo credito**. Attualmente la procedura è ancora in corso di aggiornamento. Si consiglia di manifestare la volontà di adesione nelle note ed allegando l'apposito modulo reperibile sul sito dell'INPS nella sezione modulistica.

**Trattenute sulla VOCUM:** Il tema è stato trattato di recente con il [msg. INPS 3190/18](#). INPS ha confermato che **in caso di riscatto, il pagamento dell'onere deve essere effettuato interamente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica**. Nel caso di pagamento rateale, qualora l'assicurato non versi l'onere residuo in unica soluzione, saranno accreditati i periodi corrispondenti all'importo effettivamente versato. Si rimane invece **in attesa di decisioni circa la possibilità di applicare la trattenuta rateale**

dell'onere di ricongiunzione sulla VOCUM.

**Conclusioni:** L'INPS si è impegnata ad emanare una circolare esplicativa sui vari punti sottoposti dal CEPA e non trattati nell'incontro.

### **INCA Lombardia Coordinamento Previdenza: Focus su NASpl e Assegno Sociale –parte2-**

Proseguiamo nell'illustrazione dei **contenuti trattati dall'ultimo Coordinamento Previdenza**, (vedi NI 218) **pubblicati nella sezione Seminari del portale di formazione Wiklpercorsi**, cui possono accedere tutti gli operatori INCA e i soggetti che hanno un rapporto di dipendenza o collaborazione con la CGIL.

**2-Indennità NASpl: Dimissioni per giusta causa a seguito di trasferimento a distanza maggiore di 50 Km o 80 minuti.** Il secondo punto trattato esamina le [disposizioni INPS](#), secondo le quali **non è ravvisabile la dimissione per "giusta causa"** allorché venga disposto dal datore di lavoro il **trasferimento del lavoratore ad un'altra sede aziendale ad una distanza di oltre 50km o percorribile in almeno 80 minuti con mezzi pubblici** per motivi diversi da "comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive" ex art. 2103 c.c.. In sostanza, in caso di trasferimento per chiusura della sede-unità operativa cui era addetto il lavoratore, non si realizzano le "comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive" e non sarebbe ravvisabile la giusta causa delle dimissioni, con conseguenza pratica del rigetto da parte dell'INPS della domanda di Naspi. In base a questo assunto, **l'unico strumento per poter accedere alla NASpl, in questo caso è quello di sottoscrivere una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**. Anche questa imposizione INPS **è da ritenersi illegittima a parere della nostra consulenza legale**, secondo la quale il trasferimento del lavoratore, disposto dal datore di lavoro ad una distanza superiore ai 50 Km o agli 80 minuti, rientra pacificamente infatti tra le ipotesi di cui all'art. 2119 del codice civile tanto che in simile fattispecie (trattandosi di dimissioni per giusta causa) il datore di lavoro è tenuto ad erogare al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso. Considerato che **alcune sedi INPS respingono le domande amministrative di NASpl**, è consigliabile seguire la via di **un confronto congiunto Lavoratore-UVL-INCA al fine di illustrare al lavoratore tutti gli elementi del caso sia dal punto di vista giuslavoristico che previdenziale**. Una volta informato di tutti i possibili interventi e degli effetti di ciascuno di essi, sarà il lavoratore a prendere la decisione finale, di cui si assumerà responsabilità sottoscrivendo un'apposita liberatoria. [segue pg. 3](#)

Compito della CGIL in tutte le sue estensioni (UVL, INCA, Categoria sindacale di riferimento) sarà quello di seguirlo nelle varie fasi del suo percorso qualsiasi sia la sua decisione. In conclusione, **ritenendo non conforme al dettato normativo la posizione assunta dall'INPS**, nell'ipotesi in cui si presenti all'Inca **un assistito che abbia già rassegnato le dimissioni per giusta causa** (e non revocabili) e non sia ipotizzabile attivare un percorso con il datore di lavoro, una volta presentata la NASpl e debitamente informato l'assistito del possibile diniego, **non appena ricevuta la respinta amministrativa della prestazione, è necessario attivare il ricorso amministrativo** prima (per il quale è stata predisposta in wikilpercorsi la bozza) **e successivamente quello giudiziario.**

### INAIL: Una Tantum ai soggetti affetti da Mesotelioma non professionale anni 2018-20

L'Inail ha emanato la [circolare n. 36 del 21 settembre 2018](#), in cui fornisce istruzioni per l'erogazione, nel triennio 2018-2020, della **prestazione economica una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi**. Ricordiamo che si tratta di una prestazione che riguarda tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che **risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale**. L'importo della prestazione una tantum per il triennio in questione è pari a **€ 5.600,00** ed è erogata dal Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30. L'accesso alla prestazione avviene a domanda e precisamente con il [Modulo 190 – circolare n. 36/2018](#) per i soggetti vittime dell'amianto per mesotelioma di origine non professionale, e con il modello [Modulo 190/E – circolare n. 36/2018](#) entro 90 giorni dal decesso del dante causa per gli eredi. Gli uffici INCA sono a disposizione per l'azione di tutela di questa casistica.

### INPS: Le domande di ricongiunzione si presentano con il canale telematico

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3494 del 25 settembre 2018](#), ad integrazione di quanto indicato nella [circolare n. 179/2014](#), fornisce ulteriori precisazioni circa l'**utilizzo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione**. L'integrazione del servizio è previsto per le seguenti tipologie di domande:

- ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45;
- domanda di ricongiunzione nel Fondo dei

lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) e nei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

- domanda per il trasferimento **nell'assicurazione generale obbligatoria, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo.**

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione **è previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2018**, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi **a decorrere dal 1° dicembre 2018, l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo**; pertanto le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili.

### INPS: NASpl cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo in agricoltura

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018](#), fornisce precisazioni **in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l'indennità di disoccupazione NASpl**. Ricordiamo che le norme prevedono la compatibilità della NASpl con lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi *“un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di imposta”*. Con la [circolare n. 194 del 27/11/2015](#) l'Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui. Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che *“gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”* Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle sedi INPS per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

### Decreto Salvini

#### Non ancora disponibile il testo definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver licenziato il 24.09.2018 un testo di Decreto Legge molto articolato che interessa diversi temi quali la protezione internazionale dei migranti, il riconoscimento della cittadinanza italiana, la pubblica sicurezza e la gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Lo schema di Decreto Legge definitivo non è al momento disponibile poiché risulterebbe non ancora inviato al Quirinale. Si dispone unicamente di un [testo](#) che gli addetti ai lavori ritengono essere la versione approvata, di cui però non si ha certezza che sia quello approvato, comprensivo della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Per una analisi del testo si consiglia la lettura della [nota](#) diffusa dalla CGIL Nazionale e di [quella elaborata dall'Asgi](#).

### Commissioni Territoriali

#### La composizione e i contatti

Sulla [pagina](#) dedicata alla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo del sito del Ministero dell'Interno, sono pubblicati i dati relativi alla [composizione](#) della Commissione stessa, alla [competenza territoriale](#) e ai [contatti](#) delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle Sezioni istituite.

### Def

#### Nota di aggiornamento

In un lancio delle agenzie di stampa si legge che in una prima bozza del Programma nazionale riforme (Pnr) contenuta nella nota di aggiornamento del Def "...Il Governo procederà alla rideterminazione dei servizi assistenziali e delle modalità prestazionali nei centri di prima accoglienza, calibrandoli alle dimensioni e alle diverse tipologie di struttura, anche prevedendo per le piccole strutture modalità di erogazione in rete dei servizi. Da ciò deriverà una notevole riduzione della spesa a carico dell'Erario. Il ministero dell'Interno ha emanato una direttiva contenente le linee di intervento...La gestione dei flussi migratori richiede la piena operatività dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), che attualmente hanno una disponibilità complessiva

di 880 posti. Nuovi centri sono in corso di realizzazione. Altrettanto importante è l'implementazione delle misure, e delle relative risorse, per i rimpatri volontari assistiti (RVA), con il finanziamento anche di fondi europei (FAMI)..."



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)